

# **Decreto del 26 luglio 2012**

## **(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012)**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTO l'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 con il quale è prevista a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilità una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

CONSIDERATO che il testo del predetto articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della modifica introdotta dall'art. 4, comma 12 bis del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

VISTO il comma 110 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220, il quale prescrive che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno e che nel caso in cui la trasmissione, sebbene avvenuta in ritardo, accerti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119 lettera c) dello stesso articolo 1, parimenti riproposte dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 31, comma 27, della legge 12 novembre 2011 n. 183 con il quale si prescrive che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali secondo le modalità indicate al primo periodo dell'art. 7 comma 2 lettera a) del predetto decreto legislativo n. 149 del 2011;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTA la nota n. 52868 del 19 giugno 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si comunica l'elenco degli enti locali da assoggettare alla sanzione, avendo certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nonché quelli da considerare inadempienti al patto di stabilità per non aver provveduto all'invio della certificazione, ovvero non avendovi provveduto secondo le modalità previste dal citato decreto Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012;

VISTA la successiva nota n. 62530 del 17 luglio 2012 del citato Dipartimento con la quale si forniscono aggiornamenti sull'elenco degli enti locali da assoggettare a sanzione;

DATO ATTO che non risultano compresi, nell'elenco degli enti locali da assoggettare a sanzione, enti ricadenti nei territori della regione Sardegna;

TENUTO CONTO che nella nota del 19 giugno 2012 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso l'avviso che a tali enti si applica la riduzione di risorse in una misura

massima che non può superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, atteso che non si applica agli enti inadempienti al patto di stabilità 2011 la modifica apportata all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011 dall'articolo 4, comma 12 bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;

TENUTO CONTO, pertanto, che agli enti inadempienti al patto di stabilità 2011 si applica la sanzione in una misura massima del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

TENUTO CONTO della necessità di applicare la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità 2011 nel corso dell'anno 2012, quale anno successivo a quello dell'inadempienza;

VISTE le risultanze delle assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali agli enti locali del corrente anno finanziario alla data del 23 luglio 2012 ed, in particolare, considerato l'importo delle predette assegnazioni non ancora erogate agli enti da assoggettare a sanzione e sulle quali è, pertanto, possibile operare le riduzioni di risorse;

DATO ATTO, altresì, che a seguito dell'applicazione della sanzione, si verifica per taluni enti l'incapienza del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, circostanza prevista dal predetto articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, al verificarsi della quale gli enti stessi sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

CONSIDERATO che i dati di consuntivo più recenti alla data della comunicazione degli enti inadempienti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono quelli relativi all'annualità di certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010 acquisiti ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con i quali effettuare i calcoli per la determinazione del 3 per cento delle entrate correnti;

CONSIDERATO che, ove non risulti trasmessa la predetta certificazione al rendiconto di bilancio 2010, va considerata la certificazione più aggiornata acquisita ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alla data del 23 luglio 2012, quale data di definizione delle elaborazioni di calcolo per l'applicazione della sanzione;

ACQUISITO il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema del presente decreto e sulla base di quanto richiamato in premessa;

## D E C R E T A

### Articolo 1

(Sanzione per i comuni non rispettosi del patto)

1. I comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2011, [riportati nell'Allegato A](#) che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate

correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente.

2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapacienza, l'ente è tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

#### Articolo 2

(Sanzione per le province non rispettose del patto)

1. Alla provincia di Vibo Valentia, non rispettosa del patto di stabilità interno 2011, viene applicata la sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010, con una corrispondente riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio.

#### Articolo 3

(Sanzione per mancato invio della certificazione da parte dei comuni ovvero per invio di certificazione non conforme )

1. I comuni inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, [riportati nell'Allegato B](#) che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto trasmessa dell'ente.

2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapacienza, l'ente è tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

3. Come previsto nell'ultimo periodo del comma 110 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 nonché dal decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, la sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione di risorse a carico degli enti inadempienti verrà disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del patto; qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze e non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 del presente

decreto. Nei due casi citati, la modifica delle risultanze del presente decreto, avverrà previa acquisizione di nuova comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 26 luglio 2012

[ALLEGATO A](#)

[ALLEGATO B](#)

Il Capo del Dipartimento  
(Pansa)